

COMUNICAZIONI

Missioni vevoli nella seduta del 16 dicembre 2001.

Baccini, Ballaman, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Burani Proccaccini, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Deodato, Dell'Elce, Fiori, Frattini, Gasparri, Giacco, Giovanardi, Anna Maria Leone, Manzini, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mazzucca Poggiolini, Molgora, Mussi, Palumbo, Possa, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Soro, Stucchi, Tassone, Tremonti, Valducci, Valentino, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 15 dicembre 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SINISCALCHI: « Disposizioni in materia di istituzione e regolamentazione delle case da gioco » (2108);

CARLUCCI: « Disciplina del settore dello spettacolo » (2109).

Saranno stampate e distribuite.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 699 — DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2002) (APPROVATO DAL SENATO) (1984)

(A.C. 1984 - Sezione 1)

EMENDAMENTO DICHIARATO INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA SEDUTA

ART. 45.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

4. Ai comma 2, lett. *b*), secondo periodo, dell'articolo 4 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, dopo la parola « soci » sono inserite le seguenti: « relative alle società di nuova costituzione ».

5. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità per la conversione del capitale sociale in euro di società in stato di fallimento, secondo esigenze di massima semplificazione e riduzione degli oneri procedurali ed amministrativi connessi.

45. 1. La Commissione.

(A.C. 1984 - Sezione 2)

ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 45.

(Indennizzo delle aziende commerciali in crisi).

1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, con le medesime modalità ivi

previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004.

2. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 è dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS per il periodo tra il 1° gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2006.

3. Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro il 31 gennaio 2005.

(A.C. 1984 - Sezione 3)

ARTICOLO 48 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 48.

(Cessione di credito della regione Sicilia).

1. Il credito vantato dalla regione Sicilia a fronte dei limiti d'impegno quindicennali, previsti dall'articolo 55 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e da successivi provvedimenti legislativi, assunti dallo Stato al fine della corresponsione del contributo dovuto, a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto

regionale, può formare oggetto di cessione da parte della regione medesima al fine di attualizzare i relativi importi.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 48 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 48.

(Cessione di credito della regione Sicilia).

Al comma 1, sostituire le parole da: può formare oggetto fino alla fine del comma, con le seguenti: va corrisposto entro il 31 gennaio 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

48. 1. (ex 42. 2.) Russo Spena, Giordano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A saldo di quanto dovuto per gli anni dal 1991 al 2000, in aggiunta a quanto già previsto, a decorrere dall'anno 2002, la regione Sicilia è autorizzata a contrarre un limite di impegno quindicennale pari a 100 milioni di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

48. 2. (ex 42. 1.) Piscitello, Mattarella, Burtone, Enzo Bianco, Cardinale, Cusumano, Lumia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alla regione Sicilia è assegnato un limite di impegno di 16 milioni di euro della durata di quindici anni, corrispondente ad un capitale mutuabile di almeno 150 milioni di euro, per interventi diretti a contenere i costi energetici delle piccole e medie imprese con le modalità che saranno approvate dal governo regionale nell'ambito del quadro normativo comunitario previsto per gli aiuti *de minimis*.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'Economia e delle finanze, limiti di impegno a favore di soggetti non statali, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 16.000 (limiti di impegno);

2003: — 16.000 (limiti di impegno);

2004: — 16.000 (limiti di impegno).

48. 3. (ex 42. 3.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis.

(Misure in favore della Regione siciliana).

1. All'articolo 133, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole « di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2002 » sono sostituite con le seguenti: « di 50 milioni di euro ».

2. All'articolo 134 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: « l'anno 2001 », sono aggiunte le seguenti: « e di 50 milioni di euro per l'anno 2002 ».

3. All'articolo 135, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2002 » sono sostituite con le seguenti: « 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 ».

4. Alla Regione siciliana è assegnato un ulteriore limite di impegno di 11 milioni di euro della durata di quindici anni per gli interventi di cui all'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. Al momento dell'immissione per l'impiego nella Regione siciliana, le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte per l'anno 2002 al 10 per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale. La suddetta quota percentuale sarà incrementata del 10 per cento per ogni anno successivo fino al 2011.

6. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 8, dopo le parole: « con esclusione di quelle contri-

butive », sono aggiunte le seguenti: « nonché di quelle riscosse nel territorio della Regione siciliana, che affluiranno alla tesoreria regionale »;

b) dopo l'articolo 17, è aggiunto il seguente:

« ART. 17-*bis*. — 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, restano salve le competenze in materia finanziaria delle autonomie speciali, a norma dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione »;

c) all'articolo 18, comma 2, primo periodo, dopo le parole: « si provvede », sono aggiunte le seguenti: « , con esclusione delle somme affluenti alla tesoreria della Regione siciliana, »;

d) dopo il comma 2 dell'articolo 18, è aggiunto il seguente:

« 2 *bis*. A compensazione delle perdite di gettito subite dalla Regione siciliana in conseguenza dell'applicazione dell'articolo 13 della presente legge è corrisposto alla stessa un trasferimento di importo pari a 35 milioni di euro per il 2002 e per ciascuno degli anni successivi ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella F, settore 27, voce: Legge n. 488 del 1999, ART. 55, apportare le seguenti variazioni:

2002: + 5.165;

2003: + 5.165;

2004: + 5.165.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di sinistra, L'Ulivo.

48. 01. (ex 42. 0. 2.) Lumia, Finocchiaro, Enzo Bianco, Burtone, Cardinale, Cusumano, Piscitello.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. (*Misure in favore della Regione siciliana*) — 1. Le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative

concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, al momento dell'immissione per l'impiego nella Regione siciliana sono ridotte, per l'anno 2002, al 10 per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale; la suddetta quota percentuale sarà incrementata del 10 per cento per ogni anno successivo fino al 2011.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale del Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

48. 02 (ex 40. 289) Piscitello.

(A.C. 1984 - Sezione 4)

ARTICOLO 49 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 49.

*(Regime fiscale dei trasferimenti
di beni immobili).*

1. Il regime fiscale previsto dall'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intende applicabile nei confronti dei trasferimenti di beni immobili, compresi in piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento, anche

nel caso in cui l'acquirente non disponesse in precedenza di altro immobile compreso nello stesso piano urbanistico.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI ALL'ARTICOLO 49 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 49.

(Regime fiscale dei trasferimenti di beni immobili).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 49.

(Regime fiscale dei trasferimenti di beni immobili).

1. La disposizione di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che:

a) la cessione in oggetto non è subordinata alla condizione del previo possesso dell'area interessata;

b) l'accesso al beneficio è consentito sia ai soggetti non proprietari che intendono subentrare nell'attuazione dei piani particolareggiati, sia ai proprietari dei beni immobili compresi nei piani destinati alla edificazione o concessione e realizzazione delle aree a *standard* ai fini della complessiva attuazione del piano stesso;

c) il termine « piani particolareggiati comunque denominati » comprende qualunque tipo di piano urbanistico attuativo, o ad esso assimilato, del piano regolatore generale;

d) il rilascio della concessione edificatoria e l'inizio del relativo lavoro sono condizioni sufficienti per il rispetto della norma nella parte in cui prevede che l'utilizzazione edificatoria dell'area interessata deve realizzarsi entro cinque anni.

Seguono compensazione del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

49. 1. (ex 43. 4.) Stradiotto.

Al comma 1, dopo le parole: dal trasferimento, aggiungere le seguenti: e da parte dell'acquirente originario o suo parente o affine entro il quarto grado.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

49. 2. (ex 43. 3.) Russo Spena, Giordano.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

ART. 49-bis.

(Agevolazioni postali).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, per l'accesso alle procedure amministrative riguardanti le agevolazioni postali, telefoniche e i contributi all'editoria, non deve più essere considerata presupposto indispensabile la certificazione dell'iscrizione dell'editore al registro degli operatori di comunicazione.

2. Nella fissazione delle tariffe agevolate, il Ministero delle comunicazioni osserverà il principio dell'unicità di tariffa, indipendentemente dal numero di copie tirate o diffuse per posta dall'editore.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

49. 01. (ex 43. 01.) Giulietti, Grignaffini, Lusetti, Chiaromonte.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

ART. 49-bis.

(Agevolazioni postali).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, per l'accesso alle procedure amministrative riguardanti le agevolazioni postali, telefoniche e i contributi all'editoria, non deve più

essere considerata presupposto indispensabile la certificazione dell'iscrizione dell'editore al registro degli operatori di comunicazione.

2. Nella fissazione delle tariffe agevolate, il Ministero delle comunicazioni osserverà il principio dell'unicità di tariffa, indipendentemente dal numero di copie tirate o diffuse per posta dall'editore.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

49. 02. (ex 43. 02.) Panattoni, De Luca, Rognoni.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

« ART. 49-bis.

(Destinazione di fondi all'Osservatorio della condizione abitativa).

1. All'articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. A partire dall'anno 2002, una quota pari allo 0,2 per cento della dotazione annua assegnata al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, è destinata al funzionamento ed alle attività conoscitive ed informative dell'Osservatorio della condizione abitativa di cui al precedente comma 1 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

49. 03 (ex 43. 04.) Armani, Alberto Giorgetti, Foti.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

« ART. 49-bis.

(Apertura di nuove case da gioco).

1. In deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, le regioni e le

province autonome autorizzano l'apertura di nuove case da gioco, che possono svolgere attività di gioco, ristorazione e spettacolo.

2. I comuni interessati all'apertura di case da gioco presentano alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio apposita richiesta, approvata con deliberazione del consiglio comunale. Nella richiesta sono indicate:

a) la previsione di creazione di occupazione diretta e indotta;

b) la capacità di accoglienza turistica del comune interessato e dei comuni limitrofi;

c) le caratteristiche tecniche, logistiche e storico-artistiche delle strutture da adibire a casa da gioco;

d) le informazioni acquisite sui soggetti che hanno eventualmente manifestato la disponibilità a gestire la casa da gioco.

3. Le istanze dei comuni interessati possono essere presentate entro due mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui al successivo comma 5. Entro i successivi due mesi, la regione o la provincia autonoma, sentito il prefetto competente per territorio, autorizza l'apertura permanente di una sola casa da gioco sul proprio territorio o, per motivi di opportunità economica e turistica, di un numero massimo di due case da gioco stagionali, che non possono essere mai aperte contemporaneamente e sono soggette a separata rendicontazione. L'aver già ospitato nel territorio comunale strutture similari o l'aver avanzato richiesta per l'istituzione di una casa da gioco con attività istruttoria documentata e avente rilevanza giuridica costituiscono criteri preferenziali ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'apertura della casa da gioco.

4. L'autorizzazione all'apertura di una casa da gioco ha durata decennale. Qualora, entro un anno dell'autorizzazione, la

casa da gioco non apra al pubblico e non entri in funzione, la regione o la provincia autonoma procede d'ufficio alla revoca dell'autorizzazione medesima e rilascia, secondo le modalità di cui al comma 3, una nuova autorizzazione ad altro comune che ha presentato la richiesta ai sensi del comma 2.

5. Le norme regolamentari di attuazione sono adottate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

49. 04 (ex 43. 05.) Strano, Briguglio, La Russa.

(A.C. 1984 - Sezione 5)

ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 32.

(Norme a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi).

1. I lavoratori affetti da *talassemia major* (morbo di Cooley) e drepanocitosi che hanno raggiunto un'anzianità contributiva pari o superiore a dieci anni, in concorrenza con almeno trentacinque anni di età anagrafica, hanno diritto a un'indennità annuale di importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 1,03 milioni di euro a partire dall'anno 2002, si fa fronte a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 32

(Norme a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi).

Al comma 1, sopprimere le parole da: , in concorrenza fino a: anagrafica,

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

32. 1. (ex 30. 2.) Russo Spena, Giordano, Valpiana.

Al comma 1, sostituire le parole: quello del trattamento minimo delle pensioni con le seguenti: 6.714 euro netti.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

32. 2. (ex 30. 1.) Russo Spena, Giordano, Valpiana.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 32.10 DEL GOVERNO.

Dopo le parole: il Ministero della salute sopprimere il resto del periodo e sostituirlo con il seguente: promuove una campagna istituzionale, al fine di informare i cittadini sul miglior uso dei farmaci di automedicazione nella cura di patologie minori, attraverso il ruolo professionale del farmacista.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Verdi.

0. 32. 10. 1. Zanella, Lion.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. In relazione a quanto già previsto all'articolo 85, comma 24, della legge

n. 388 del 23 dicembre 2000, ed in virtù delle raccomandazioni presentate nell'ambito della legge n. 405 del 16 novembre 2001 sulla migliore informazione possibile a tutela della salute pubblica, il Ministero della salute di concerto con le imprese del settore farmaceutico dell'automedicazione, promuove una campagna istituzionale, al fine di informare i cittadini sul miglior uso dei farmaci di automedicazione nella cura delle patologie minori, anche attraverso il ruolo professionale del farmacista, i cui costi saranno a carico delle imprese del settore.

32. 10. La Commissione.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. I commi 7 e 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, come modificata dalla legge n. 271 del 1993, sono sostituiti dai seguenti:

«7. Ai fini del conseguimento dalle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto assicuratore competente, l'intero periodo assicurativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'istituto assicuratore competente, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente 1,5.

8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a otto anni, l'intero periodo assicurativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'istituto assicuratore competente, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente 1,5. In nessun caso potrà riconoscersi, a seguito di rivalutazione, una maggiorazione contributiva superiore a 15 anni. Ai fini dell'attribuzione dei benefici di cui al precedente comma 7 e al presente comma, per i lavoratori

esposti all'amianto devono intendersi tutti coloro che, nell'esercizio delle lavorazioni cui sono stati adibiti, hanno subito il rischio della insorgenza anche di una sola delle malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, qualora risultino superati i limiti di concentrazione di cui al punto 6 lettera *b*) dell'allegato al decreto del ministero della sanità 6 settembre 1994«.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

32. 3. (ex 30. 3.) Rodeghiero, Pagliarini, Sergio Rossi, Didonè.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici liquidati o da liquidare in applicazione dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

4. Sono altresì validi, ai fini del riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, le certificazioni rilasciate o in corso di rilascio da parte dell'INAIL, in esecuzione degli atti emessi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

32. 4. (0. 31. 30. 100). Pistone, Sgobio, Maura Cossutta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Allo scopo di consentire la liquidazione dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sulla base delle certificazioni rilasciate da parte dell'INAIL in esecuzione degli atti emessi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002-2003-2004 a valere sulla tabella C, voce fondo per le politiche sociali.

Conseguentemente, all'articolo 50:

alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 15.000;

2003: - 15.000;

2004: - 15.000.

alla tabella C, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, voce: Legge n. 328 del 2000 (Fondo per le politiche sociali), apportare le seguenti variazioni:

2002: + 15.000;

2003: + 15.000;

2004: + 15.000.

32. 5. (0. 31. 30. 6). Pistone, Maura Cosutta, Sgobio.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-bis.

(Reddito minimo di inserimento).

1. La disciplina dell'istituto del reddito minimo di inserimento di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237 si applica ai comuni compresi nelle aree inserite nell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

32. 01. (ex 30. 0. 19.) Burtone, Enzo Bianco, Cardinale, Cusumano, Piscitello, Mattarella.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-bis.

(Reddito minimo di inserimento).

1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 4 e 15 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e successive modificazioni,

con decorrenza dal 1° gennaio 2002, la disciplina dell'istituto del reddito minimo di inserimento, di cui al medesimo decreto legislativo, si applica ai comuni montani compresi nelle aree inserite nell'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

32. 02. (ex 30. 0. 15.) Boccia, Annunziata, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Burtone, Camo, Carbonella, Cardinale, Cusumano, De Franciscis, De Mita, Fusillo, Gambale, Iannuzzi, Ladu, Lettieri, Loddo, Loiero, Maccanico, Mastella, Meduri, Molinari, Ostillio, Luigi Pepe, Piscitello, Picchio, Potenza, Sinisi, Soro, Squeglia, Tanoni, Tuccillo, Villari.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-bis.

(Proroga ed estensione dell'istituto del reddito minimo d'inserimento).

1. Nei limiti di 700 milioni di euro per l'anno 2002, di 740 milioni di euro per l'anno 2003, di 740 milioni di euro per l'anno 2004, e fino alla data del 31 dicembre 2004:

a) i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati, nell'ambito della disciplina di cui al medesimo decreto legislativo, a proseguire gli interventi previsti in attuazione dell'istituto del reddito minimo di inserimento fino al 31 dicembre 2004;

b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di inserimento di cui al citato decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è estesa ai comuni compresi nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e ad altre aree con indicatori di disagio sociale omogenei a quelli delle aree dell'obiettivo 1.

Conseguentemente: all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze,

aggiungere la seguente voce:

2) accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate:

2002: — 969.077 (a);

2003: — 1.230.755 (a);

2004: — 1.286.620 (a).

(a): accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, agli accantonamenti di segno positivo contrassegnati dalla medesima lettera (a) per l'intero importo.

e contrassegnare tutti gli accantonamenti di segno positivo in tabella con la lettera (a).

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze,

aggiungere la voce:

« accantonamenti di segno negativo »:

2002: — 6.549.553 (a);

2003: — 1.491.305 (a);

2004: — 1.801.436 (a).

e contrassegnare tutti gli accantonamenti di segno positivo in tabella con la lettera (a).

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere i seguenti:

ART. 50-bis.

(Rivalutazione dei beni rimpatriati).

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « di una somma pari al 2,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « di una somma pari al 17 per cento ».

ART. 50-ter.

(Imposta sulle successioni e donazioni).

1. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.

ART. 50-quater.

(Modifiche alla legge 18 ottobre 2001, n. 383).

1. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è sostituito dal seguente:

« 8. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è determinata la quota delle entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo destinata al riequilibrio dei conti pubblici. Con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è determinata la quota destinata alla riduzione della pressione contributiva, al netto delle risorse destinate all'integrazione del contributo previdenziale dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione ai sensi del comma 2, lettera b), del presente articolo, e agli oneri concernenti l'eventuale ricostruzione della loro posizione previdenziale relativamente agli anni pregressi, ai sensi del comma 4 del presente articolo; con lo stesso decreto è inoltre determinata la misura dell'eventuale integrazione del contributo previdenziale relativo ai lavoratori per i periodi oggetto della dichiarazione di emersione, nei limiti delle risorse derivanti dalle norme di cui al presente articolo, nonché la quota del trattamento previdenziale relativa ai medesimi periodi in proporzione alle quote contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono abrogati ».

32. 03. (ex 30. 0. 64.) Battaglia, Bindi, Cossutta, Zanella, Pennacchi, Innocenti, Pistone, Violante, Castagnetti, Roberto Barbieri, Morgando, Villetti, Lion, Intini, Diana, Fioroni, Turco, Zanotti.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-bis.

(Disposizioni fiscali in materia di redditi da lavoro dipendente prestato all'estero).

1. Per l'anno 2002, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare la seguente variazione:

2002: — 50.000.

32. 04. (ex 30. 0. 24.) Gambini, Gasperoni, Benvenuto.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis.

1. Le pensioni privilegiate ordinarie, concesse ai dipendenti civili e militari dello Stato e degli enti locali, di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, erogate ai sensi degli articoli 64 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, hanno carattere risarcitorio e sono esenti da ogni imposta nella misura del 10 per cento.

Conseguentemente all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2002: - 10.000;

2003: - 10.000;

2004: - 10.000.

32. 013. (ex 30. 0. 61.e 30. 03.) Zanetta.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-bis.

1. Le pensioni privilegiate ordinarie, concesse ai dipendenti civili e militari dello Stato e degli enti locali, di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, erogate ai sensi degli articoli 64 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, hanno carattere risarcitorio e sono esenti da ogni imposta nella misura del 10 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 7.000;

2003: — 7.000;

2004: — 7.000.

32. 05. (ex 30. 0. 28). Battaglia, Giacco.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-bis.

(Adeguamento delle prestazioni sociali per gli iscritti alla gestione separata).

1. In caso di maternità e aborto, alle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, verranno estesi i trattamenti eco-

nomici previsti per le lavoratrici autonome, a partire dal 1° gennaio 2002.

2. In costanza di rapporto e per periodi di attività svolti con collaborazione coordinata e continuativa superiore ai 5 mesi, per le iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, si mantiene il rapporto di collaborazione estendendo a queste lavoratrici le tutele previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

3. Agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica il trattamento relativo agli assegni al nucleo familiare nei termini previsti per i lavoratori dipendenti.

4. L'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera, per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come disciplinata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 gennaio 2001, è estesa fino ai periodi di degenza post-ospedaliera compresi i periodi riabilitativi, ovvero nei casi di malattia con decorso superiore a quindici giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure di accertamento da parte dell'INPS a carico dei soggetti richiedenti l'indennità di malattia di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come integrata dalla presente disposizione.

5. L'onere del premio assicurativo previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 2000, n. 38, che prevede l'obbligo assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali anche per i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, è posto a totale carico del committente.

6. Ai rapporti instaurati in forma di collaborazione occasionale, associazione in partecipazione, cessione di diritti d'autore, per importi annui superiori a euro 3821,78, si estende l'applicazione delle norme e delle aliquote contributive previste per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449.

7. Analogamente a quanto previsto per i lavoratori a cui si applica il sistema di calcolo contributivo, anche agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese le disposizioni in materia di riscatti di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, di prosecuzione dei versamenti volontari di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, e di ricongiunzioni di cui alla legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 200.000;
2003: — 200.000;
2004: — 200.000.

32. 06. (ex 30. 05.) Buffo, Grandi.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-bis.

(Adeguamento delle prestazioni sociali per gli iscritti alla gestione separata).

1. In caso di maternità e aborto, alle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, verranno estesi i trattamenti economici previsti per le lavoratrici autonome, a partire dal 1° gennaio 2002.

2. In costanza di rapporto e per periodi di attività svolti con collaborazione coordinata e continuativa superiore ai 5 mesi, per le iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, si mantiene il rapporto di collaborazione estendendo a queste lavoratrici le tutele previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

3. Agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica il trattamento relativo agli assegni al nucleo familiare nei termini previsti per i lavoratori dipendenti.

4. L'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera, per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come disciplinata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 gennaio 2001, è estesa fino ai periodi di degenza post-ospedaliera compresi i periodi riabilitativi, ovvero nei casi di malattia con decorso superiore a quindici giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali saranno individuate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure di accertamento da parte dell'INPS a carico dei soggetti richiedenti l'indennità di malattia di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come integrata dalla presente disposizione.

5. L'onere del premio assicurativo previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 2000, n. 38, che prevede l'obbligo assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali anche per i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, è posto a totale carico del committente.

6. Ai rapporti instaurati in forma di collaborazione occasionale, associazione in partecipazione, cessione di diritti d'autore,

per importi annui superiori a euro 3821,78, si estende l'applicazione delle norme e delle aliquote contributive previste per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449.

7. Analogamente a quanto previsto per i lavoratori a cui si applica il sistema di calcolo contributivo, anche agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese le disposizioni in materia di riscatti di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, di prosecuzione dei versamenti volontari di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, e di ricongiunzioni di cui alla legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo nn. 1, 3, 6, 7, 8 e 9

32. 07. (ex 30. 0. 44.) Bulgarelli, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-bis.

1. Sono stanziati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, 10 milioni di euro per compensare con assegno mensile pensionabile di 51,7 euro il personale delle Forze Armate, delle Forze di polizia anche ad ordinamento civile che, alla data del 31 marzo 1994, è stato esposto all'amianto a bordo dei mezzi navali delle rispettive amministrazioni, per un periodo pari o superiore a cinque anni, negli incarichi di motorista, meccanico ed elettricista, o di dieci anni per gli altri membri dell'equipaggio. Agli aventi diritto, già in quiescenza, il predetto assegno è attribuito a domanda da presentarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero della difesa sono apportate le seguenti variazioni:

2002: - 10.000;
2003: - 10.000;
2004: - 10.000.

32. 015. (ex 30. 0. 66.) Crosetto, Patria, Saro, Galvagno.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-bis.

1. Sono stanziati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, 10 milioni di euro per compensare con assegno mensile pensionabile di 51,7 euro il personale delle Forze Armate, delle Forze di polizia anche ad ordinamento civile che, alla data del 31 marzo 1994, è stato esposto all'amianto a bordo dei mezzi navali delle rispettive amministrazioni, per un periodo pari o superiore a cinque anni negli incarichi di motorista, meccanico ed elettricista, o di dieci anni, per gli altri membri dell'equipaggio. Agli aventi diritto, già in quiescenza, il predetto assegno è attribuito a domanda da presentarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

32. 014. (ex 30. 0. 68.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Giuseppe Gianni.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-bis.

1. Sono stanziati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, 10 milioni di euro per compensare con assegno mensile pensionabile di 51,7 euro il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile, che, alla data del 31 marzo 1994, è stato esposto all'amianto, a bordo dei mezzi navali delle

rispettive amministrazioni, per un periodo pari o superiore a cinque anni negli incarichi di motorista, meccanico ed elettricista, o di dieci anni per gli altri membri dell'equipaggio. Agli aventi diritto, già in quiescenza, il predetto assegno è attribuito a domanda da presentarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita DL - L'Ulivo.

32. 08. (ex 30. 0. 65.) Piscitello.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis.

(Lavoratori impiegati nelle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale).

1. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni, e all'articolo 1, commi da 34 a 38, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si applicano integralmente anche ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che prestano la propria opera in impianti ubicati in aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale e che, per le loro specifiche caratteristiche, concorrono a determinare la dichiarazione medesima.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 35, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che a tal fine viene incrementata di 15 milioni di euro annui.

Conseguentemente, all'articolo 44, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 15.000;